

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.**

## **Art. 41**

*(Indennità degli amministratori locali)*

**1.** La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.

**2.** La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.

(1)

**3.** La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

**a)** previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;

**b)** previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;

**c)** individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;

**d)** previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

**e)** articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;

**f)** articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in

rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;

**g)** riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;

**h)** previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.

(2)(3)

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019

**2** Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

**3** Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020